


PENSIONI E TASSE:

Il salto nel vuoto dei diritti



CGIL
CAAF

UNICA PATRONATO
INCA CGIL

► Guida pratica alle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012

PENSIONI E TASSE: **il salto nel vuoto dei diritti**

Guida pratica alle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012

La riforma delle pensioni e la nuova tassa sulla casa, cosiddetta IMU, rappresentano le principali novità introdotte dal governo Monti, in materia di welfare e fisco, che hanno già inciso profondamente, ma lo faranno ancora di più in futuro, sulle condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone residenti in Italia.

Sulle pensioni, la Cgil ha già criticato aspramente il provvedimento, oramai legge n. 214/2011, considerandolo fortemente iniquo e sbagliato. Il combinato disposto della estensione del sistema di calcolo contributivo a tutti, a partire dal 1 gennaio 2012, e del brusco innalzamento dell'età pensionabile, legato peraltro anche all'indice della speranza di vita, disegnano un sistema rigido, privo di qualunque elemento di solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale, che colpisce, in modo particolare le donne e i giovani, ai quali viene cancellata la certezza del diritto, ma anche gli anziani, titolari di pensioni basse, sulle quali il governo Monti ha imposto il blocco della rivalutazione per il prossimo biennio, le cui ripercussioni ricadranno in modo strutturale per tutta la vita.

Allo stesso modo, sul fisco, l'introduzione dell'IMU estesa all'abitazione principale, colpisce i ceti più bassi, senza risparmiare gli anziani non autosufficienti, ricoverati in strutture protette. Inoltre, l'aumento della tassazione sulla casa si ripercuoterà sugli affitti che, secondo il Sunia, potrebbero subire una impennata del 20 per cento. In nome dell'emergenza il governo Monti prosegue nella sua opera di "pareggio di bilancio", senza curarsi troppo delle disuguaglianze sociali gravi che stanno allargando la forbice tra i titolari di grandi patrimoni, ai quali non viene chiesto quasi nulla come contributo al risanamento del deficit dello Stato e i lavoratori e pensionati che, invece, sono costretti a pagare "tributi speciali", in assenza di qualunque criterio di progressività, ben oltre le loro reali capacità di spesa. A questi ultimi si aumentano le tasse e si riduce il potere d'acquisto, provocando altra nuova povertà.

Abbiamo scelto di dedicare questa guida alle nuove pensioni e all'IMU perché rappresentano simbolicamente quanto di iniquo e di sbagliato c'è nelle misure adottate da questo governo per uscire dalla grave crisi economica, convinti di dare un contributo ad una corretta informazione alle tante persone che, in questo momento, si rivolgono all'Inca e ai Caaf della Cgil per essere accompagnati verso la scelta più giusta.

Morena Piccinini

presidente Inca

Mauro Soldini

presidente Consorzio nazionale Caaf Cgil

• PRESENTAZIONE	3
di Morena Piccinini, <i>presidente Inca</i> Mauro Soldini, <i>presidente Consorzio nazionale Caaf Cgil</i>	
LA NUOVA NORMATIVA PENSIONISTICA	
Premessa	7
CAP. 1 • LAVORATORI E LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995	
1. Pensione di vecchiaia	10
2. Pensione anticipata	14
3. Regime speciale per le lavoratrici	16
4. Addetti ad attività usuranti	17
5. Pensioni in totalizzazione	18
6. Calcolo della quota di pensione maturata dal 2012	19
7. Opzione per il sistema contributivo	20
CAP. 2 • LAVORATORI E LAVORATRICI SENZA CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995	
1. Pensione di vecchiaia	22
2. Pensioni anticipate	24
3. Extracomunitari rimpatriati	25
CAP. 3 • LAVORATORI E LAVORATRICI CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011	28
• LAVORATORI E LAVORATRICI ESCLUSI DALLE NUOVE NORME	29
CAP. 4 • LAVORATORI E LAVORATRICI ISCRITTI AI FONDI SPECIALI, SOSTITUTIVI E INTEGRATIVI	
1. Personale viaggiante autoferrotrenviere	32
2. Marittimi	32
3. Personale di volo	32
4. Iscritti al Fondo Clero	33
5. Dipendenti delle Ferrovie dello Stato	33
6. Dipendenti dell'Ente Poste	34
7. Iscritti ad altri Fondi	34
8. Contributo di solidarietà per iscritti e pensionati	34

CAP. 5 • ASSEGNO SOCIALE	36
• RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI	37

IMU, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Premessa	40
----------	----

CAP. 6 • LA NUOVA TASSA SULLA CASA

Presupposto impositivo	40
La casa di abitazione e le relative pertinenze	41
La base imponibile	41
Le aliquote e i poteri dei Comuni	42
Detrazione per la casa di abitazione e le relative pertinenze	43
Quota di imposta riservata allo Stato	44
Pagamenti	45

CAP. 7 • IMPOSTA SUGLI IMMOBILI E SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

L'imposta sugli immobili detenuti all'estero

Premessa	48
Presupposto impositivo	48
La base imponibile	48
Il calcolo dell'imposta	49
Credito d'imposta	49
L'abitazione dei cittadini che prestano lavoro all'estero	49
Dichiarazione e pagamenti	50

L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Presupposto impositivo	50
La base imponibile	50
Il calcolo dell'imposta	50
Credito d'imposta	51
Dichiarazione e pagamenti	51

INDIRIZZI UTILI

Uffici regionali Inca	53
Sedi dei Caaf Cgil	57

LA NUOVA NORMATIVA PENSIONISTICA

La legge n. 214 del 22.12.2011 (di conversione del decreto legge n. 201/2011) ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano. Purtroppo, le modifiche apportate, contrariamente a quanto precisato nel 1° comma dell'art. 24 della stessa legge, non sono ispirate a criteri di equità; non intervengono sui privilegi e, per fronteggiare il debito pubblico, ancora una volta sottraggono risorse al sistema previdenziale senza considerare gli effetti negativi che si produrranno per tutti.

Il provvedimento, infatti, interviene: sui pensionati, congelando la rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a un determinato importo; sui giovani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, modificando i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo; su coloro che, con la previgente normativa, avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione nel 2012 e che, invece, dovranno aspettare diversi anni; sulla generalità degli altri lavoratori che vedono allontanarsi il trattamento pensionistico anche di un decennio, senza nessun riguardo per chi svolge lavori usuranti, con l'innalzamento anche in questo caso dei requisiti di accesso alla pensione. Sono colpiti anche coloro che non superando determinati limiti di reddito personale e coniugale, vedono allontanarsi la percezione dell'assegno sociale (ex pensione sociale).

Le conseguenze derivanti sono molto pesanti a causa dell'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata a decorrere già dal 2012 e dell'eliminazione della possibilità di andare in pensione con il sistema delle "quote". Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, oltre l'incremento dell'età e dell'importo minimo di pensione da maturare, viene innalzato di colpo il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia di 15 anni (da 5 a 20 anni).

Inoltre, chi sperava in correttivi col "milleproroghe" è rimasto deluso, poiché le piccole modifiche previdenziali contenute nella legge n. 14/2012 non risolvono i problemi, ma creano ulteriori iniquità e disparità di trattamento tra i lavoratori.

Da ultimo, le circolari dell'Inps nn. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012, emanate dopo l'acquisizione del parere dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, forniscono interpretazioni restrittive e penalizzanti per tutti, in modo particolare per le donne.

LAVORATORI E LAVORATRICI
CON CONTRIBUZIONE
AL **31-12-1995**



Per coloro che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 esisteranno solo due tipologie di pensione: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.

Vengono soppresse, dunque, dalla stessa data, la pensione di anzianità e “con le quote” che, come vedremo di seguito, restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, nonché per le donne che usufruiscono del regime sperimentale, per coloro che svolgono attività usuranti e per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori espressamente indicate nella legge.

1. PENSIONE DI VECCHIAIA

La legge n. 214/2011 ridefinisce i requisiti minimi contributivi e di età richiesti per la pensione di vecchiaia.

L'età pensionabile viene bruscamente innalzata per le dipendenti del settore privato fissandola a 62 anni dal 2012, 63 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018 e per le autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) a 63 anni e 6 mesi dal 2012, 64 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni e 6 mesi dal 2016 e 66 anni dal 2018.

Per le dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la legge n. 214/2011 interviene ancora una volta fissando il requisito anagrafico a 66 anni. Le leggi n. 102/2009 e n. 122/2010 avevano già innalzato l'età pensionabile portandola a 61 anni nel biennio 2010-2011 e a 65 anni dal 2012. Con l'attesa dei 12 mesi previsti (finestra mobile), dal 2012, la lavoratrice del pubblico impiego di fatto accedeva alla pensione di vecchiaia già a 66 anni di età. Per tutti gli uomini (dipendenti, privati e pubblici, autonomi) l'età pensionabile viene fissata a 66 anni.

Inoltre, i provvedimenti del Governo Berlusconi 2010/2011 avevano previsto l'adeguamento triennale dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita a partire dal 2013. La legge Monti-Fornero interviene disponendo che, dal 2019, gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale. Considerando questi incrementi, dal 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia si matura con almeno 20 anni di contribuzione.

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, considerando i mesi presunti di incremento della speranza di vita riportati nella relazione tecnica del provvedimento in esame, sono indicati nella tabella n. 1.

Tab. n. 1 • Pensione di vecchiaia

Anno	Incremento presunto speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)				Anzianità contributiva (anni)
		Donne		Uomini		
		Dipendenti private	Autonome	Dipendenti del pubblico impiego	Dipendenti (privati, pubblici) e autonomi	
2011		60 *	60 *	61 *	65 *	20
2012		62 **	63 e 6	66	66	
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3	66 e 3	
2014		63 e 9	64 e 9	66 e 3	66 e 3	
2015		63 e 9	64 e 9	66 e 3	66 e 3	
2016	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7	66 e 7	
2017		65 e 7	66 e 1	66 e 7	66 e 7	
2018				66 e 7		
2019	4			66 e 11		
2020				66 e 11		
2021	3			67 e 2 ***		
2022				67 e 2		
2023	3			67 e 5		
2024				67 e 5		
2025	3			67 e 8		
2026				67 e 8		

* Attendere finestra mobile di 12 mesi se dipendente (privata/o o pubblica/o) e di 18 mesi se autonoma/o.

** Possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età se alla data del 31.12.2012 si posseggono 20 anni di contributi e 60 anni di età.

*** Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni.

La precedente minore età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dal decreto legislativo n. 503/1992 e il regime delle decorrenze continuano ad applicarsi ai dipendenti privati:

- non vedenti da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità (50 anni di età per le donne e 55 anni per gli uomini);
- non vedenti negli altri casi (55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini);
- invalidi in misura non inferiore all'80% (55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini).

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con 20 anni di contribuzione.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni concorre tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).

Il requisito contributivo di 15 anni, previsto dal decreto legislativo n. 503/1992, non si applicherà più ai lavoratori che:

- avevano già raggiunto 15 anni di contribuzione al 31.12.1992;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992, che non rientrano nella deroga prevista dal comma 14 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 (vedi Cap. 3, paragrafo "Esclusi dalle nuove norme");
- dipendenti "discontinui" con almeno 25 anni di assicurazione e occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

"Norma eccezionale" per le lavoratrici nate entro il 1952

La legge è intervenuta per le dipendenti private nate entro il 1952 che avrebbero maturato, con la precedente normativa, il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2012 e che ora devono invece rincorrere i nuovi requisiti.

Per esplicita previsione, infatti, in via eccezionale, le lavoratrici che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, con pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria o dalle forme sostitutive, potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni di età, purché maturino entro il 31.12.2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

Questa norma si applica alle lavoratrici che alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto) svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione sarà liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri). Nella circolare, l'Inps non prende in considerazione altre casistiche quali, ad esempio, quella di una lavoratrice con contribuzione mista, disoccupata a tale data.

Secondo l'Inps, il requisito anagrafico di 64 anni va addirittura adeguato alla speranza di vita: pertanto nel 2013-2015 sarà di 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 di 64 anni e 7 mesi.

La norma "eccezionale" non produce effetti per le nate nel 1° trimestre del 1952 poiché è più favorevole il nuovo requisito anagrafico "ordinario" (63 anni e 9 mesi) rispetto ai 64 anni di età.

NOTA BENE *L'incremento del requisito contributivo da 15 a 20 anni colpisce in modo particolare quelli che hanno smesso di lavorare, le stagionali, le agricole e le precarie, e sarà oggetto di un notevole contenzioso. Infatti, viene pregiudicato un diritto già sorto, in forza del quale si è ritenuto di lavorare meno, o di smettere di lavorare, o di non versare più la contribuzione volontaria, nel convincimento di essere in possesso in via definitiva del requisito per il diritto alla pensione. Per l'Inca, quindi, le deroghe per contribuzione devono continuare a valere anche dopo il 2011, come quelle dell'età.*

A coloro che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre". Pertanto, la pensione di vecchiaia decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Per il personale del comparto scuola ed Afam, invece, dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.

Per le lavoratrici dipendenti private, le conseguenze sono, quindi, le seguenti:

- le nate "da gennaio a marzo 1952" andranno in pensione di vecchiaia a 63 anni e 9 mesi di età;
- le nate ad "aprile e maggio 1952" andranno in pensione a 64 anni e 7 mesi di età, sempre che maturino 20 anni di contributi entro il 2012; in caso di contribuzione inferiore, dovranno aspettare 65 anni e 7 mesi di età;
- le nate "da giugno a dicembre 1952" andranno in pensione a 64 anni e 7 mesi di età, se maturano 20 anni di contributi entro il 2012; in caso di contribuzione inferiore, dovranno aspettare 66 anni e 11 mesi di età.

NOTA BENE *Per l'Inca, tale requisito non andrebbe legato alla speranza di vita dato il carattere "eccezionale" della norma, dettata dalla necessità di salvaguardare le aspettative per il pensionamento delle nate entro il 1952.*

Le lavoratrici autonome e del pubblico impiego classe 1952, invece, dovranno compiere un'età ancora più elevata:

- le nate "da gennaio a maggio" andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età;
- le nate "da giugno a dicembre" dovranno aspettare 66 anni e 11 mesi di età.

Con questo brusco innalzamento dell'età pensionabile si creano delle disparità tra le dipendenti private o le lavoratrici autonome nate nel 1951 (60enni nel 2011) e chi invece è nata nell'anno successivo. Infatti, quelle della classe 1952 dovranno aspettare dai 3 ai 5 anni in più. Le nate nel 1953 dovranno addirittura attendere circa 6 anni e compiere 66 anni e 11 mesi di età.

La nuova età pensionabile troverà applicazione anche sulle seguenti altre prestazioni:

- trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia;
- ripristino della pensione di invalidità sospesa per il superamento del limite di reddito (art. 8 della legge n. 638/1983);
- accesso alla pensione supplementare;
- supplementi di pensione, laddove la disciplina preveda il compimento dell'età pensionabile.

2. PENSIONE ANTICIPATA

Nel 2012, il diritto alla pensione anticipata si matura, indipendentemente dall'età, al raggiungimento della seguente anzianità contributiva:

- 41 anni e 1 mese per le donne;
- 42 anni e 1 mese per gli uomini.

Tali requisiti aumentano di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese dal 2014. Inoltre, come disposto dalla legge n. 214/2011, tale contribuzione sarà adeguata alla speranza di vita, come da tabella n. 2.

Tab. n. 2 - Pensione anticipata

Anno	Aumento presunto speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)	
		Donne	Uomini
2012		41 e 1	42 e 1
2013	3	41 e 5	42 e 5
2014		41 e 6	42 e 6
2015		41 e 6	42 e 6
2016	4	41 e 10	42 e 10
2017		41 e 10	42 e 10
2018		41 e 10	42 e 10
2019	4	42 e 2	43 e 2
2020		42 e 2	43 e 2
2021	3	42 e 5	43 e 5
2022		42 e 5	43 e 5
2023	3	42 e 8	43 e 8
2024		42 e 8	43 e 8
2025	3	42 e 11	43 e 11
2026		42 e 11	43 e 11

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo si considera tutta la contribuzione accreditata. Tuttavia, secondo l'Inps, bisogna avere comunque 35 anni di contributi esclusi quelli figurativi per malattia e disoccupazione, così come disciplinato in passato per il diritto alla pensione di anzianità. Come si può notare, l'innalzamento della contribuzione richiesta è penalizzante rispetto alla precedente normativa che prevedeva il pensionamento al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, anche se bisognava aspettare l'apertura della "finestra di uscita". Infatti, mentre le vecchie regole consentivano a chi maturava i 40 anni di contributi anche di smettere di lavorare (per chiusura azienda o decisione personale), ora,

chi sceglie questa strada dovrà, comunque, continuare a versare i contributi volontari per perfezionare il nuovo requisito richiesto per l'accesso alla pensione anticipata.

A coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012, non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione anticipata verrà corrisposta a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che si possieda il requisito contributivo richiesto. Per il personale del comparto scuola ed Afam, invece, la pensione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si matura l'anzianità contributiva richiesta.

Penalizzazioni della pensione anticipata

Per chi va in pensione prima del compimento di 62 anni di età sono previste riduzioni sulla quota di pensione retributiva. Tale riduzione sarà pari all'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e del 2% per i restanti anni mancanti a 60. Ad esempio, un pensionato di 59 anni avrà una riduzione pari al 4%. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione verrà proporzionata al numero dei mesi (ad esempio, se l'età alla data di decorrenza della pensione è di 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà pari a 0,5%).

La legge n. 14/2012 (milleproroghe) ha disposto che la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (escludendo, quindi, i periodi di maternità facoltativi, i congedi per l'assistenza dei familiari disabili, la cassa integrazione straordinaria, la mobilità, la disoccupazione, i versamenti volontari, il riscatto laurea, ecc.).

"Norma eccezionale" per i lavoratori nati entro il 1952

Così come è avvenuto per le donne, la legge è intervenuta per i dipendenti privati nati entro il 1952 che avrebbero raggiunto, con la precedente normativa, la cosiddetta "quota" nel 2012 e che ora devono invece rincorrere i nuovi requisiti previsti per il pensionamento.

Per esplicita previsione, infatti, in via eccezionale, i lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, con pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria o dalle forme sostitutive, potranno conseguire la pensione anticipata a 64 anni di età, purché maturino entro il 31.12.2012 almeno 35 anni di contribuzione, l'età e la quota prevista dalla precedente normativa.

Pertanto, il lavoratore dipendente privato, che entro il 31.12.2012 perfezionerà "quota 96" con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età, potrà andare in pensione a 64 anni. Si ricorda che la quota può essere raggiunta anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva (ad esempio, 35 anni e 6 mesi di contribuzione + 60 anni e 6 mesi di età = quota 96).

La norma eccezionale si applica ai lavoratori che alla data del 28.12.2011 (di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto) svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione sarà liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri). L'Inps non prende in considerazione altre casistiche quali, ad esempio, quella di un lavoratore con contribuzione mista che sia disoccupato a tale data.

Il dipendente privato che utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo dovrà perfezionare, entro il 2012, "quota 97" con almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età.

Secondo l'Inps, il requisito anagrafico di 64 anni va addirittura adeguato alla speranza di vita: pertanto nel 2013-2015 sarà di 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 di 64 anni e 7 mesi.

Il lavoratore nato nel 1952 con 36 anni di contribuzione da lavoro dipendente privato entro il 2012 andrà quindi in pensione a 64 anni e 7 mesi di età.

NOTA BENE *Per l'Inca, tale requisito non andrebbe legato alla speranza di vita dato il carattere "eccezionale" della norma, dettata dalla necessità di salvaguardare le aspettative per il pensionamento dei nati entro il 1952.*

3. REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI

La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di accedere al pensionamento di anzianità alla lavoratrice che opta per il sistema di calcolo contributivo, così come previsto dalla legge n. 243/2004. In questi casi, bisogna possedere 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendente (privata o pubblica) o 58 anni di età se autonoma.

Questa facoltà è concessa anche alle donne con oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Ovviamente, il trattamento pensionistico viene calcolato con il sistema contributivo.

Tuttavia, secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, il regime sperimentale può

essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015 e i requisiti anagrafici devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. Si tratta, ancora una volta, di una restrizione nei confronti delle donne.

Nel 2013-2014, oltre ai 35 anni di contribuzione, le lavoratrici dovranno dunque compiere 57 anni e 3 mesi se dipendenti e 58 anni e 3 mesi se autonome (vedi tabella n. 3).

Tab. n. 3 – Regime speciale per le lavoratrici

Periodo	Età con aumento speranza di vita (anni e mesi)		Anzianità contributiva (anni)
	Dipendenti	Autonome	
2012	57	58	35
2013-2014	57 e 3	58 e 3	

Per effetto dell'applicazione della finestra mobile, ovvero l'attesa di 12 o 18 mesi per il pensionamento, la dipendente dovrà perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi entro il 30.11.2014, mentre l'autonoma entro il 31.05.2014.

Anche alle lavoratrici del comparto scuola e Afam si applica la finestra mobile (come disposto dalla legge n. 148/2011) ed esse andranno in pensione dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo a quello in cui maturano i requisiti per la pensione. Pertanto, dette lavoratrici dovranno maturare i requisiti entro il 31.12.2014.

NOTA BENE Per l'Inca, i predetti requisiti non vanno adeguati alla speranza di vita e devono essere perfezionati entro il 2015, anche se l'apertura della finestra si collocasse dopo tale anno, poiché la legge n. 214/2011 conferma espressamente quanto previsto dalla legge n. 243/2004.

4. ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI

La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di pensionamento con il sistema delle quote per chi svolge attività usuranti per almeno:

- 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017;
- la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni con decorrenza dal 1.1.2018.

Anche per loro, però, dal 2012 vengono innalzati i requisiti di età anagrafica minima e della quota.

Nella tabella n. 4 si riportano sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato di coloro che svolgono attività usuranti.

Tab. n. 4 – Pensioni per addetti ai lavori usuranti con almeno 35 anni di contribuzione

Periodo	Addetti alle attività particolarmente usuranti *		Turnisti con 72/77 notti annue		Turnisti con 64/71 notti annue	
	Età minima	Quota	Età minima	Quota	Età minima	Quota
2011	57	94	58	94	59	94
2012	60	96	61	97	62	98
2013-2015	61 e 3	97 e 3	62 e 3	98 e 3	63 e 3	99 e 3
2016-2018	61 e 7	97 e 7	62 e 7	98 e 7	63 e 7	99 e 7
2019-2020	61 e 11	97 e 11	62 e 11	98 e 11	63 e 11	99 e 11
2021-2022	62 e 2	98 e 2	63 e 2	99 e 2	64 e 2	100 e 2

* Sono compresi quelli indicati dal DM del 19.5.1999, gli addetti alla linea catena, i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, i dipendenti che svolgono attività notturna per tutto l'anno e i turnisti con almeno 78 notti annue.

La quota è data dalla somma di anni e mesi di anzianità contributiva ed età anagrafica; la pensione decorrerà trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Per i dipendenti privati che utilizzano anche contribuzione da lavoro autonomo, i requisiti di età e di quota, indicati nella tabella n. 4, sono aumentati rispettivamente di un anno e di una unità, mentre la decorrenza sarà fissata dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Con l'innalzamento dei requisiti, questa norma diventerà inutile per determinate categorie di lavoratori. È il caso, ad esempio, degli autisti del trasporto pubblico che di fatto possono andare in pensione di vecchiaia a 56 anni di età se donna o a 61 anni e pochi mesi se uomo (vedi Cap. 4, paragrafo "Personale viaggiante autoferrotranviere").

5. PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE

Dal 1° gennaio 2012 si possono totalizzare (cumulare), ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006, i contributi versati in due o più gestioni previdenziali indipendentemente dalla loro durata.

La pensione totalizzata si può avere al raggiungimento di 65 anni di età con 20 anni di contribuzione complessiva oppure, indipendentemente dall'età, con 40 anni di contribuzione totale, sia per gli uomini che per le donne.

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, anche i requisiti per il pensionamento in totalizzazione devono essere adeguati alla speranza di vita.

I requisiti di accesso alle pensioni, considerando i mesi presunti di incremento, contenuti nella relazione tecnica del provvedimento in esame, sono riportati nella tabella n. 5.

NOTA BENE Per l'Inca, invece, tali requisiti non devono essere adeguati alla speranza di vita, poiché si tratta di una norma speciale.

Tab. 5 – Pensioni in totalizzazione

Periodo	Pensione anticipata (donne e uomini)	Pensione di vecchiaia (donne e uomini)	
	Solo contribuzione, con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Età anagrafica con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Contribuzione (anni)
2012	40	65	20
2013-2015	40 e 3	65 e 3	
2016-2018	40 e 7	65 e 7	
2019-2020	40 e 11	65 e 11	
2021-2022	41 e 2	66 e 2	
2023-2024	41 e 5	66 e 5	
2025-2026	41 e 8	66 e 8	

La pensione totalizzata decorrerà trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti. Per i dipendenti a tempo indeterminato della scuola e dell'Afam, invece, dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Secondo l'Inps, per effetto della legge n. 111/011, l'attesa per la pensione anticipata sarà di 19 mesi per chi matura 40 anni di contributi nel 2012, di 20 mesi per coloro che perfezioneranno 40 anni e 3 mesi nel 2013, di 21 mesi per quelli che raggiungeranno il requisito contributivo dal 2014.

6. CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE MATURATA DAL 2012

La legge n. 214/2011 dispone che la quota di pensione relativa alla contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 sarà determinata con il sistema di calcolo

contributivo anche per coloro che possiedono oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Pertanto, anche la contribuzione eccedente i 40 anni influirà sull'importo di pensione.

7. OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Gli assicurati che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi potranno continuare ad optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, se in possesso di almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 31.12.1995.

Secondo l'Inps, a seguito della modifica alla legge n. 335/1995 (precisamente all'art. 1, comma 23), disposta dalla legge Monti-Fornero, agli optanti per il sistema contributivo si applicano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata, previsti per coloro che possiedono contribuzione precedente al 1° gennaio 1996 (vedi Tab. 1 e 2 del presente capitolo), poiché, dal 2012, l'opzione è limitata solo alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo.

Anche in questi casi, di fatto, viene innalzato il requisito contributivo (da 15 a 20 anni) penalizzando in modo particolare le donne e tutti i lavoratori precari.

LAVORATORI E LAVORATRICI
SENZA CONTRIBUZIONE
AL **31-12-1995**



La nuova normativa modifica profondamente i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare i giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e con carriere discontinue, nonché i precari e gli stagionali.

1. PENSIONE DI VECCHIAIA

I lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 conseguiranno il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996, ma a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte quello dell'assegno sociale, € 643,50 mensili nel 2012 (vedi tab. 6).

Tab. 6 - Pensione di vecchiaia per assicurati dall'1.1.1996

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici autonome e parasubordinate	Lavoratrici pubbliche, lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati		
2012	62	63 e 6	66	20	1,5 volte l'importo sociale (rivalutato dal 2013) **
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	62 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018		66 e 7			
2019-2020		66 e 11			
2021-2022		67 e 2 *			
2023-2024		67 e 5			
2025-2026		67 e 8			

* Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni.

** All'età di 70 anni si prescinde dall'importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni concorre tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.) e sono riconosciuti anche i seguenti periodi di accredito figurativo:

- 170 giorni per ciascun figlio in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età;
- 25 giorni complessivi l'anno (massimo 24 mesi) per assenza dal lavoro per l'assistenza a figli dal 6° anno di età, a coniuge e a genitore con handicap.

Come possiamo notare, i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 non potranno andare in pensione di vecchiaia prima del 2016 (nel 2012 potranno aver accumulato al massimo 17 anni di contributi), a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età.

All'età di 70 anni, infatti, si accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall'importo minimo maturato.

Aver innalzato il requisito anagrafico (da 65 a 70 anni) per il pensionamento senza la valutazione dell'importo è molto penalizzante, soprattutto per i precari e i lavoratori con retribuzione non elevata.

Ma non è finita: l'Inps afferma che il requisito anagrafico di 70 anni va adeguato alla speranza di vita (vedi tab. 7).

Secondo l'Inps, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Per l'Inca, invece, devono essere considerati anche i periodi coperti da contribuzione figurativa in modo parziale, come ad esempio quelli di malattia indennizzati accreditati figurativamente ad integrazione.

Le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non vengono integrate al trattamento minimo.

Tab. 7 - Pensione di vecchiaia per assicurati dall'1.1.1996 senza requisito di importo minimo

Periodo	Età anagrafica minima con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	70	5	Non richiesto
2013-2014-2015	70 e 3		
2016-2017-2018	70 e 7		
2019-2020	70 e 11		
2021-2022	71 e 2		
2023-2024	71 e 5		
2025-2026	71 e 8		

Lavoratrici madri

Secondo l'Inca, deve continuare a valere anche dopo il 2011 quanto previsto dalla legge n. 335/1995 (art. 1, comma 40) ovvero la possibilità da parte delle lavoratrici madri di anticipare l'età del pensionamento di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure in alternativa, di optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

2. PENSIONI ANTICIPATE

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per gli assicurati antecedentemente il 1° gennaio 1996 (vedi tab. 8).

Tab. 8 - Pensione anticipata

Periodo	Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	
	Donne	Uomini
2012	41 e 1	42 e 1
2013	41 e 5	42 e 5
2014-2015	41 e 6	42 e 6
2016-2017-2018	41 e 10	42 e 10
2019-2020	42 e 2	43 e 2
2021-2022	42 e 5	43 e 5
2023-2024	42 e 8	43 e 8
2025-2026	42 e 11	43 e 11

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo, ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1 anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi).

Anche questa possibilità al momento è teorica e non praticabile. Infatti, le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 non potranno accedere alla pensione anticipata (indipendentemente dall'età) prima del 2039, quando il requisito contributivo richiesto sarà presumibilmente di 44 anni e 2 mesi.

Per gli assicurati con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore, per l'anno 2012, a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (circa €

Per gli assicurati con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore, per l'anno 2012, a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (circa €

1200 mensili nel 2012). Questa modalità interesserà soltanto coloro che hanno retribuzioni annue elevate. Anche per questa tipologia di pensione il requisito anagrafico viene adeguato agli incrementi della speranza di vita (vedi tab. 9).

Come è stato già specificato, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata

(obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

I lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 avranno, al 31.12.2012, al massimo 17 anni di contribuzione. Pertanto, per il pensionamento anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva dovranno attendere il 2016.

Tab. 9 - Ulteriore pensione anticipata per assicurati dal 1.1.1996

Periodo	Età anagrafica minima con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	63	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013)
2013-2014-2015	63 e 3		
2016-2017-2018	63 e 7		
2019-2020	63 e 11		
2021-2022	64 e 2		
2023-2024	64 e 5		
2025-2026	64 e 8		

3. LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RIMPATRIATI

La legge n. 189/2002 (art. 24) dispone che i lavoratori e le lavoratrici extracomunitari rimpatriati, destinatari del sistema contributivo, possano conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente.

Attualmente, in applicazione dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011, secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, dal 2012 il requisito anagrafico seguirà l'aumento previsto per la generalità degli uomini e, dunque, sarà anche legato all'indice della speranza di vita.

Per questi lavoratori, quindi, l'età sarà fissata a 66 anni nel 2012, 66 anni e 3 mesi nel 2013, ecc..

NOTA BENE Per l'Inca, tale età non deve essere né incrementata né adeguata alla speranza di vita, poiché è prevista da una norma speciale.

LAVORATORI E LAVORATRICI
CON **DIRITTO A PENSIONE**
ENTRO IL **31-12-2011**



LAVORATORI
E LAVORATRICI
ESCLUSI
DALLE **NUOVE**
NORME

LAVORATORI E LAVORATRICI **CON DIRITTO** A **PENSIONE** ENTRO IL **31.12.2011**

I lavoratori e le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità conservano la precedente normativa sia ai fini del diritto al trattamento pensionistico che ai fini della relativa decorrenza.

Di conseguenza, coloro che entro il 31.12.2011 hanno raggiunto i requisiti di età e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o con la quota, oppure i 40 anni di contribuzione (a prescindere dall'età), potranno accedere al pensionamento dall'apertura della finestra anche nel caso questa si collochi dopo il 2011. Le persone interessate possono chiedere al proprio ente previdenziale la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.

Tuttavia, questi lavoratori possono accedere ai nuovi trattamenti di vecchiaia e anticipata (di cui all'art. 24, commi da 6 a 11) qualora possano conseguire prima il pensionamento, per la mancata applicazione della finestra mobile. È il caso, ad esempio, del lavoratore autonomo che potrà avere la pensione di vecchiaia a 66 anni di età (anziché a 66 anni e mezzo) o della lavoratrice autonoma che potrà andare in pensione anticipata con 41 anni e 1 mese di contribuzione (invece che dopo 18 mesi dalla maturazione dei 40 anni, se non incorre nella penalizzazione prevista per chi va in pensione prima dei 62 anni), nonché della lavoratrice dipendente del settore privato ultra 62enne, con 20 anni di contribuzione a dicembre 2011, che potrà andare in pensione di vecchiaia dal 1° febbraio 2012 (anziché a gennaio 2013).

Allo stesso modo, i lavoratori che hanno maturato i previgenti requisiti entro il 2011 possono usufruire della norma "eccezionale" (di cui all'art. 24, comma 15-bis) e accedere al pensionamento a 64 anni di età (risposta della Direzione Centrale Pensioni Inps del 30.03.2012). È il caso, ad esempio, di un lavoratore dipendente, nato nel 1947, con i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (quota 96) nel mese di settembre 2011, che può già andare in pensione dal 1° febbraio 2012, senza aspettare l'apertura della "vecchia" finestra di uscita (prevista per il 1° ottobre 2012).

LAVORATORI E LAVORATRICI **ESCLUSI** DALLE **NUOVE NORME**

Ai sensi della legge n. 214/2011 (art. 24, commi 14 e 15), così come modificata dalla legge n. 14/2012 (art. 6), conservano i previgenti requisiti anagrafici e contributivi e il regime delle decorrenze, nel limite massimo numerico stabilito con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), le lavoratrici e i lavoratori:

- in mobilità ordinaria, in base ad accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, purché maturino i requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
- in mobilità lunga, in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni) ovvero destinatari della prestazione in base ad accordi stipulati entro la stessa data (in questo caso restano a carico del fondo fino al 60° anno di età anche se maturano prima il diritto a pensione);
- autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011;
- statali in esonero, alla data del 4 dicembre 2011, ovvero con provvedimento di esonero emesso prima di tale data;
- in congedo per l'assistenza a figli con disabilità grave, alla data del 31.10.2011, che maturino i 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo;
- con rapporto di lavoro risolto prima del 31.12.2011, in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo, qualora la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro), indicati nel previsto decreto e con data di decorrenza della pensione, secondo i previgenti requisiti, entro il 5.12.2013.

Va sottolineato, tuttavia, che l'esclusione dall'applicazione delle nuove norme pensionistiche è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie. A tal proposito si ricorda che è prevista l'emanazione di un decreto entro il 30 giugno 2012, con il quale verrà chiarito chi effettivamente verrà derogato. Il monitoraggio delle domande di pensionamento di coloro che intendono avvalersi della deroga sarà effettuato dagli Enti previdenziali in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.

La legge n. 14/2012 (art. 6-bis) prevede una clausola di salvaguardia qualora il costo finanziario del numero degli esodati, ammessi alle deroghe, superasse il tetto delle risorse stanziate. Le ulteriori domande dei lavoratori esodati potranno essere prese in considerazione solo se, con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), verrà stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato.

È evidente che, data la scarsità delle risorse e dei vincoli imposti, tanti lavoratori non rientreranno nelle deroghe e si troveranno privi di reddito: senza lavoro, senza ammortizzatore sociale e senza pensione.

Sono altresì esclusi dalle nuove norme gli iscritti a gestioni con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, compresi gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, gli occupati in miniere, cave e torbiere, nonché – come precisato dall'Inps – alcune categorie di lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, come ballerini e tescicorei, nonché coreografi, cantanti, concertisti, orchestrali, attori e calciatori in possesso di contribuzione al 31.12.1995.

Per tali dipendenti è prevista l'emanazione di un regolamento interministeriale (Lavoro ed Economia) entro il 30 giugno 2012 che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.

LAVORATORI E LAVORATRICI
ISCRITTI AI FONDI SPECIALI
SOSTITUTIVI E INTEGRATIVI



ROBERTO
MANGOSI

1. PERSONALE VIAGGIANTE AUTOFERROTRANVIERE

Le nuove norme non si applicano al personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Pertanto, il personale viaggiante autoferrotranviere continuerà ad accedere alla pensione di vecchiaia alla seguente età:

- 55 anni per le donne;
- 60 anni per gli uomini.

Agli autisti che perdono l'idoneità alla guida al compimento del 60° anno di età non si applica la finestra mobile introdotta dalla legge n. 122/2010 ma le quattro uscite annuali, individuate in base al trimestre di maturazione dei requisiti (legge n. 247/2007). Tale personale, dall'età di 60 anni, viene adibito ad altra mansione fino all'apertura della finestra, senza effetti negativi sul calcolo del trattamento pensionistico.

La finestra mobile di 12 mesi si applica invece alle autiste che si pensionino a 55 anni di età; pertanto, andranno in pensione un anno dopo, a 56 anni.

2. MARITTIMI

La previgente età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia continuerà ad applicarsi:

- al personale navigante marittimo (55 anni);
- ai piloti del pilotaggio e personale abilitato al pilotaggio marittimo (55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini).

Ai piloti di porto, cancellati dal relativo registro a 60 anni di età, non si applica la finestra mobile di 12 mesi introdotta dalla legge n. 122/2010, ma le quattro uscite annuali, individuate in base al trimestre di maturazione dei requisiti (legge n. 247/2007).

3. PERSONALE DI VOLO

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti privati (57 anni per le donne e 61 anni per gli uomini nel 2012, 57 anni e 3 mesi per

le donne e 61 anni e 3 mesi per gli uomini nel 2013).

I lavoratori iscritti al fondo dopo il 31.12.1995 possono anticipare l'età per la pensione di vecchiaia di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino al massimo di 5 anni rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti privati.

La pensione anticipata si consegue con il requisito contributivo ridotto di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo (fino ad un massimo di 5 anni), sempre che il lavoratore possieda 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria nel Fondo, ovvero 15 anni se appartenente alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori.

4. ISCRITTI AL FONDO CLERO

Le nuove norme non si applicano agli iscritti al Fondo Clero.

Tali assicurati conseguono la pensione di vecchiaia a:

- 65 anni di età con 40 anni di contribuzione;
- 68 anni di età con 19 anni di contribuzione (20 anni dall'1.7.2013), senza applicazione della finestra di uscita.

5. DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO

La legge n. 214/2011 (art. 24, comma 18) dispone che ai lavoratori iscritti al Fondo Ferrovie si applicano le nuove disposizioni.

Pertanto, il nuovo requisito anagrafico (62 anni per le donne e 66 anni per gli uomini nel 2012 – vedi Cap. 1, tab. n. 1) si applicherà anche al personale viaggiante e di macchina delle ferrovie che, fino al 2011, accedeva alla pensione di vecchiaia con requisiti anagrafici ridotti (58, 60 o 62 anni).

Inoltre, dal 2012, non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario per quelle qualifiche che conseguivano il diritto a pensione di vecchiaia a 58 o a 60 anni.

Questo personale è molto penalizzato per l'improvviso aumento dell'età pensionabile, fino a 8 anni per gli uomini.

6. DIPENDENTI DELL'ENTE POSTE

Le nuove disposizioni si applicano agli iscritti al Fondo di quiescenza sostitutivo Poste. Nel 2012, quindi, la pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 66 anni di età per gli uomini e di 62 anni per le donne.

Essendo stato definito dall'Inps fondo "sostitutivo", le lavoratrici e i lavoratori nate/i entro il 1952 potranno usufruire del regime eccezionale di cui al comma 15-bis ed accedere al pensionamento a 64 anni di età.

7. ISCRITTI AD ALTRI FONDI

Le nuove disposizioni si applicano anche ai lavoratori iscritti:

- all'ex Fondo Telefonici;
- all'ex Fondo Elettrici;
- ai Fondi integrativi (addetti alle imposte di consumo, dipendenti da aziende private del gas, addetti alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, personale dell'ex Consorzio autonomo del porto di Genova e del porto di Trieste).

8. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER ISCRITTI E PENSIONATI

Per i lavoratori iscritti e i pensionati dei fondi confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria (elettrici, trasporti, telefonici, dirigenti iscritti all'ex Inpdai) e del fondo Volo, viene previsto il pagamento di un contributo di solidarietà per il periodo 2012-2017 motivato dal fatto che prima dell'applicazione della legge n. 335/1995 la contribuzione versata era inferiore a quella dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i lavoratori iscritti il contributo di solidarietà è pari allo 0,5% della retribuzione.

I pensionati dei predetti fondi sono soggetti al contributo di solidarietà a seconda della contribuzione maturata al 31.12.1995:

- 0,3% da 5 a 15 anni di contributi;
- 0,6% da 16 a 25 anni di contributi;
- 1,0% oltre 25 anni di contributi.

Sono escluse dal contributo le pensioni inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.341,75) e le pensioni di invalidità e di inabilità.

ASSEGNO SOCIALE E RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI



ASSEGNO SOCIALE

Dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a 65 anni (ex pensione sociale, cui si ha diritto quando non si superano determinati limiti di reddito personale e coniugale) e degli assegni sociali sostitutivi dell'invaldità civile sarà elevato di un anno.

Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e n. 111/2011, nei prossimi anni l'età anagrafica richiesta sarà quella riportata nella tabella n. 10.

Tab. n.10 - Assegno sociale e Assegno sociale sostitutivo

Anno	Incremento presunto speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni e mesi)
2012	--	65
2013	3	65 e 3
2014		65 e 3
2015		65 e 3
2016	4	65 e 7 *
2017		65 e 7
2018		66 e 7 **
2019	4	66 e 11
2020		66 e 11
2021	3	67 e 2
2022		67 e 2
2023	3	67 e 5
2024		67 e 5
2025	3	67 e 8
2026		67 e 8

* nel 2016 l'età per l'assegno sociale coincide con l'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti private.

** dal 2018 con l'incremento dell'età di 1 anno si avrà lo stesso requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia per tutte le lavoratrici e per gli uomini.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

La legge n. 214/2011 dispone che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente alle prestazioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo.

È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso, l'aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell'aumento di perequazione.

Pertanto, per il 2012, la rivalutazione del costo della vita si applica per intero sulle pensioni non eccedenti il triplo del trattamento minimo: perciò, le pensioni di 1.405,05 euro saranno aumentate a 1.441,58. Per quelle superiori a 1.405,05 euro la rivalutazione sarà parziale fino a concorrenza dell'importo di 1.441,58.

Le pensioni superiori a tale ultimo limite non saranno rivalutate (vedi tab. n. 11).

Tab. n. 11 - Esempi di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2012

Pensione dicembre 2011	% rivalutazione	Rivalutazione spettante	Rivalutazione garantita	Pensione rivalutata	Pensione gennaio 2012
1.000,00	2,6	26,00	-	1.026,00	1.026,00
1.400,00	2,6	36,40	-	1.436,40	1.436,40
1.405,05	2,6	36,53	-	1.441,58	1.441,58
1.406,00	0	0	35,58	1.406,00	1.441,58
1.440,00	0	0	1,58	1.440,00	1.441,58
1.450,00	0	0	0	1.450,00	1.450,00

LA **NUOVA TASSA** SULLA **CASA**



PREMESSA

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è stata istituita con gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, cosiddetto "del Federalismo Fiscale".

La norma istitutiva, che ne aveva previsto l'entrata in vigore dall'anno 2014, stabiliva che tale imposta avrebbe sostituito, per la componente immobiliare, l'Irpef, le Addizionali Regionali e Comunali in relazione ai beni non locati e l'ICI. L'imposta municipale propria avrebbe dovuto avere quale presupposto impositivo il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale che pertanto era esclusa.

L'art. 13 del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, cosiddetto "Salva Italia", ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria anticipatamente ed in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 stabilendone l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria secondo i principi del Decreto che l'ha istituita, è fissata all'anno 2015.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

L'Imposta Municipale Propria che troverà applicazione fino al 2014 in via sperimentale, ha quale presupposto impositivo il possesso di immobili ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono soggetti passivi, quindi tenuti al pagamento dell'IMU, anche se non residenti nel territorio dello Stato, i proprietari, i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di usufrutto legale (ad esempio sui beni dei minori), di immobili quali:

- fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano, comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- fabbricati rurali;
- fabbricati rurali strumentali;
- aree edificabili;
- terreni agricoli anche se non coltivati.

Fa eccezione il titolare del diritto di godimento sulla casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione/divorzio tra i coniugi che, indipendentemente dalla quota di possesso, deve pagare l'IMU sull'intero valore dell'immobile. Da ciò ne consegue che il coniuge non assegnatario, anche se proprietario in toto o in parte della casa assegnata all'ex coniuge, non paga l'IMU.

Sono esenti da IMU, se situati in zone montane definite tali dalla legge:

- i fabbricati rurali strumentali;
- i terreni agricoli.

LA CASA DI ABITAZIONE E LE RELATIVE PERTINENZE

Il comma 2 dell'art. 13 del Decreto "Salva Italia" ha espressamente previsto l'assoggettamento all'IMU anche dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dando ad esse una precisa definizione:

- **per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- **per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile su cui calcolare l'IMU, viene determinata in modo diversificato a seconda della tipologia di immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili).

Tipologia di immobile	Base imponibile IMU		
Fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5% X	160	per categoria catastale A (esclusa A/10) C/2, C/6 e C/7
		140	per categoria catastale B C/3, C/4 e C/5
		80	per categoria catastale A/10 D/5
		60 (65 dal 2013)	per categoria catastale D (escluso D/5)
		55	per categoria catastale C/1
Terreni agricoli anche se non coltivati	Reddito dominicale rivalutato del 25% X	135	
		110	per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola
Area edificabile	Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta		

La base imponibile, come sopra calcolata e rapportata alla percentuale di possesso, è **ridotta del 50%**:

- se il fabbricato è considerato di interesse storico o artistico;
- se il fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale tale condizione sussiste.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta solo sulla parte di valore (come sopra determinato) eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta che grava sulla parte di valore che eccede 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
- del 50% dell'imposta che grava sulla parte di valore che eccede 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
- del 25% dell'imposta che grava sulla parte di valore che eccede 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

LE ALIQUOTE E I POTERI DEI COMUNI

Al fine del calcolo dell'IMU il legislatore ha definito le aliquote da applicare alla base imponibile prevedendo per ognuna un margine di modifica da affidare alle delibere dei consigli comunali:

- **L'aliquota di base** dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

- **L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze**. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

- **L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale**. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

- **I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni o dell'impresa commerciale da parte del possessore), ovvero nel caso di immobili **posseduti dai soggetti passivi IRES**, ovvero nel caso di **immobili locati**.

Ai Comuni è affidata inoltre la potestà **di considerare direttamente adibita ad**

abitazione principale, a condizione che non sia locata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Tipologia di immobile	Aliquota di legge	Poteri del Comune
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%	Modulabile da 0,2% a 0,6%
Casa di anziano e disabile ricoverato purché non locata	0,76%	Assimilazione ad abitazione principale
Casa di cittadino italiano residente all'estero purché non locata	0,76%	Assimilazione ad abitazione principale
Fabbricati locati Fabbricati strumentali	0,76%	Riducibile fino a 0,4%
Fabbricati rurali strumentali	0,2%	Riducibile fino a 0,1%
Altri fabbricati (aliquota di base)	0,76%	Modulabile da 0,46% a 1,06%
Terreni e aree edificabili	0,76%	Modulabile da 0,46% a 1,06%

DETRAZIONE PER LA CASA DI ABITAZIONE E LE RELATIVE PERTINENZE

Per la casa di abitazione e relative pertinenze sono previste due tipologie di detrazione di cui una oggettiva legata all'uso dell'immobile (casa di abitazione) ed una soggettiva legata al numero dei figli, del soggetto passivo, che dimorano nell'immobile.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detrae un importo pari a € 200** che:

- può essere fatto valere fino a concorrenza dell'imposta stessa (non da quindi luogo a rimborsi);
- deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione del fabbricato ad abitazione principale;
- se il fabbricato è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi (es. comproprietari), l'importo spetta a ciascuno di essi non sulla base della percentuale di possesso, ma proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (es. se due soggetti sono comproprietari della casa di abitazione uno per il 75% e l'altro per il 25%, la detrazione spetta per € 100 ciascuno).

Tale detrazione spetta anche:

- ai soci assegnatari di fabbricati delle cooperative a proprietà indivisa;
- agli assegnatari di alloggi ex IACP.

E, ma solo se Il Comune ha deliberato l'assimilazione ad abitazione principale:

- all'anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non sia locata;
- al cittadino italiano residente all'estero purché l'abitazione non sia locata.

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio fino ad un massimo di 400 euro (equivalente a otto figli):

- di età non superiore a 26 anni;
- che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Al fine della detrazione per figli che risiedono nell'abitazione, **non è rilevante che gli stessi siano oppure no fiscalmente a carico del genitore.**

QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

Indipendentemente dalle aliquote deliberate dai Comuni, è comunque riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota di base (0,76%) ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria.

Le detrazioni previste dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

In altri termini il gettito IMU che deriva dall'abitazione principale e relative pertinenze oltre che dai fabbricati rurali strumentali, è interamente di competenza del Comune, mentre quello che deriva dagli altri immobili spetta per metà allo Stato.

Se il Comune decide di intervenire deliberando modifiche all'aliquota, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, dovrà considerare che allo Stato spetta comunque lo 0,38% dell'imposta "teorica". Nell'esempio di seguito rappresentato, viene messo in evidenza come può variare il gettito per il Comune, considerando l'aliquota base (0,76%) ed eventuali variazioni

della stessa in diminuzione (0,46% minimo consentito) o in aumento (1,06% massimo consentito). Si noti come invece la quota riservata allo Stato non cambia pur in presenza di aliquote diverse.

Esempio	Aliquota di base	Aliquota Comune	Imposta Totale	Quota Stato	Quota Comune
Fabbricato diverso da abitazione principale con base imponibile di € 200.000	0,76%	0,76%	€ 1.520	€ 760 (0,38%)	€ 760 (0,38%)
		0,46%	€ 920	€ 760 (0,38%)	€ 160 (0,08%)
		1,06%	€ 2.120	€ 760 (0,38%)	€ 1.360 (0,68%)

PAGAMENTI

Il versamento dell'IMU va effettuato in **2 rate di pari importo** (50%) di cui:

- la prima entro il **16 giugno** (per il 2012: **18 giugno**, in quanto il 16 è sabato);
- la seconda entro il **16 dicembre** (per il 2012: **17 dicembre** in quanto il 16 è domenica).

È consentito al contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con **Modello F24** e dal **1 dicembre 2012** anche con **bollettino postale**, distinguendo, con codici tributo diversi, la quota riservata allo Stato dalla quota riservata al Comune.

Per il 2012, in deroga a quanto sopra illustrato,

- **il pagamento della prima rata** è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nella misura pari al 50% dell'importo ottenuto, applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni di legge (0,4%, 0,76%, 0,2% le aliquote, 200 euro più eventuali 50 euro per ciascun figlio la detrazione per abitazione principale); se trattasi di fabbricati rurali strumentali la percentuale è del 30%.

- **il pagamento della seconda rata** verrà effettuato a saldo dell'imposta complessiva dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima, sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste dai **Comuni, che possono deliberare in tal senso entro il 30 settembre 2012**;

- **l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è versata in tre rate**, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo del-

l'importo ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota e la detrazione di legge (0,4% l'aliquota, 200 euro più eventuali 50 euro per ciascun figlio la detrazione) e la terza a saldo dell'imposta complessiva dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle prime due, sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste **dai Comuni**.

Le rate così determinate devono essere versate rispettivamente entro il:

- **18 giugno** la prima (il 16 è sabato);
- **17 settembre** la seconda (il 16 è domenica);
- **17 dicembre** la terza (il 16 è domenica).

La stessa imposta può essere versata in due rate con le modalità indicate nei due punti precedenti.

Riepilogo delle aliquote, delle quote di imposta riservate al Comune e allo Stato e dei rispettivi codici tributo da indicare nel modello F24 per il pagamento della 1° rata

Tipo di immobile	Aliquota 1° rata %	Quota Comune 1° rata	Codice Tributo Comune	Quota Stato 1° rata	Codice Tributo Stato
Abitazione principale e relative pertinenze di categoria C/2-C/6-C/7 massimo una per categoria	0,4	100%	3912	---	---
Fabbricati rurali strumentali accatastati ⁽¹⁾	0,2	100%	3913	---	---
Tutti gli altri fabbricati	0,76	50%	3918	50%	3919
Terreno agricolo	0,76	50%	3914	50%	3915
Aree fabbricabili	0,76	50%	3916	50%	3917
Fabbricati rurali strumentali situati in zone "montane"	Esenti				
Terreni agricoli situati in zone "montane"					

(1) Se il fabbricato rurale strumentale non è accatastato (l'accatastamento all'urbano deve essere effettuato entro il 30.11.2012) il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre.

IMPOSTA SUGLI **IMMOBILI**
E SULLE **ATTIVITÀ FINANZIARIE**
DETENUTE ALL'**ESTERO**



PREMESSA

L'art. 19 ai commi 13 e 18 del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 cosiddetto "Salva Italia", ha previsto, a decorrere dall'1.1.2011 l'istituzione di un'imposta sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) e delle attività finanziarie detenute all'estero, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ancorché cittadini non italiani. Si tratta quindi di un'imposta, introdotta a fine anno, ma con decorrenza retroattiva.

L'imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia e a tale proposito, è bene ricordare che in via generale si considerano residenti in Italia i soggetti che, indipendentemente dalla loro nazionalità, per la maggior parte dell'anno (183 giorni oppure 184 se l'anno è bisestile):

- sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio civilistico (il centro vitale d'interesse), oppure
- hanno nel territorio dello Stato la residenza civilistica (la dimora abituale).

L'iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente, il domicilio e la residenza nel territorio dello Stato sono criteri alternativi e non concorrenti; è quindi sufficiente il verificarsi di uno solo di essi per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia.

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO

Presupposto impositivo

L'imposta ha quale presupposto impositivo il possesso o la titolarità di un diritto reale da parte di cittadini residenti in Italia, di immobili situati in un Paese estero a qualsiasi uso destinati.

Si ricorda che tra i diritti reali rientrano:

- l'usufrutto;
- il diritto d'uso;
- il diritto di abitazione;
- il diritto di enfiteusi.

È esclusa la nuda proprietà.

La base imponibile

La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dal costo d'acquisto

risultante dall'atto d'acquisto o dai contratti e in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di mercato.

Il calcolo dell'imposta

L'imposta è determinata applicando al valore dell'immobile **l'aliquota dello 0,76%** con l'eccezione di quanto previsto per l'abitazione di quei soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano successivamente rappresentata.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso, considerando intero il mese durante il quale il possesso, si è protratto per almeno 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.

Credito d'imposta

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

L'abitazione dei cittadini che prestano lavoro all'estero

Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali, cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti, l'imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Si osservi come tali disposizioni siano le stesse previste ai fini IMU per l'abitazione principale.

Dichiarazione e pagamenti

I soggetti interessati all'imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730) compilando l'apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento entro i termini previsti per l'Irpef attraverso il modello F24.

L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

Presupposto impositivo

L'imposta ha quale presupposto impositivo la detenzione, da parte di cittadini residenti in Italia, di attività finanziarie in paesi esteri.

La base imponibile

La base imponibile è costituita dal **valore di mercato**, rilevato **al termine di ciascun anno solare** nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Per quanto concerne i conti correnti chiusi in corso d'anno, atteso che la base imponibile è determinata con riferimento al valore al 31.12, ma l'imposta deve essere determinata in ragione del periodo di detenzione. A riguardo, si attendono dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il calcolo dell'imposta

L'imposta è determinata applicando al valore l'aliquota stabilita, in via generale, nella misura dell'**1 per mille, per il 2011 e il 2012**, e dell'**1,5 per mille, a decorrere dal 2013**.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti alla Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta è stabilita nella **misura fissa di euro 34,20**.

	Aliquote anni 2011 e 2012	Aliquote anni dal 2013
Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o aderenti allo SEE	€ 34,20 (fissi)	€ 34,20 (fissi)
Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi diversi da UE o diversi da quelli aderenti allo SEE	1 per mille	1,5 per mille
Altre attività finanziarie	1 per mille	1,5 per mille

Credito d'imposta

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Dichiarazione e pagamenti

I soggetti interessati all'imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730) compilando l'apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento con il modello F24 entro i termini previsti per l'Irpef.

UFFICI REGIONALI **INCA**

NORD ITALIA

PIEMONTE

10152 TORINO

Via Pedrotti, 5
Tel. 011-2442499
Fax 011-2442421

LIGURIA

16152 GENOVA

Via S. Giovanni D'Acri, 6
Tel. 010-60281
Fax. 010-6028200

LOMBARDIA

20099 S. S.GIOVANNI

Viale Marelli, 497
Tel. 02-26254333
Fax 02-2480944

VENETO

30174 VENEZIA

Via Peschiera, 5
Tel. 041-5497928
Fax 041-5497919

TRENTINO

38122 TRENTO

Via Dei Muredei, 8
Tel. 0461-303911
Fax 0461-935176

ALTO ADIGE

39100 BOLZANO

Viale Trieste, 70-70a
Tel. 0471-926545-6
Fax 0471-926447

FRIULI V. GIULIA

34170 GORIZIA

Via Canova, 1
Tel. 0481-522518
Fax 0481-524093

CENTRO ITALIA

EMILIA ROMAGNA

40122 BOLOGNA

Via G. Marconi, 69
Tel. 051-294820
Fax 051-294750

TOSCANA

50132 FIRENZE

Via Pier Capponi, 7
Tel. 055-50361
Fax 055-5036245

MARCHE

60131 ANCONA

Via I° Maggio 142/a
Tel. 071-2857626
Fax 071-2910002

UMBRIA

06128 PERUGIA

Via Del Macello, 26/28
Tel. 075-506981
Fax 075-5069828

LAZIO

00185 ROMA

Via Buonarroti, 12
Tel. 06-47823307
Fax 06-4824298

ABRUZZO

65126 PESCARA

Via B. Croce, 108
Tel. 085-454335
Fax 085-4543351

SUD ITALIA

MOLISE

86100 CAMPOBASSO

Via T. Mosca, 11
Tel. 0874-492523
Fax 0874-492522

CAMPANIA

80142 NAPOLI

Via Torino, 16
Tel. 081-3456326
Fax 081-5538782

UFFICI REGIONALI INCA

PUGLIA

70123 BARI

Via V. Calace, 4

Tel. 080-5736111

Fax 080-5278649

BASILICATA

85100 POTENZA

Via Bertazzoni, 100

Tel. 0971-301111

Fax 0971-35110

CALABRIA

88100 CATANZARO

Via Massara, 22

Tel. 0961-778418

Fax 0961-770323

SICILIA

90145 PALERMO

Via E. Bernabei, 22

Tel. 091-6825864

Fax 091-6819127

SARDEGNA

09122 CAGLIARI

Viale Monastir, 35

Tel. 070-2795353

Fax 070-272680



CHI SIAMO

Il patronato Inca Cgil nasce nel 1945 ed è un ente privato che offre servizi di pubblica utilità.

LA MISSIONE

L'Inca tutela e promuove i diritti riconosciuti a tutte le persone dalle disposizioni normative e contrattuali – italiane, comunitarie e internazionali – riguardanti il lavoro, la salute, la cittadinanza, l'assistenza sociale ed economica, la previdenza pubblica e complementare.

I NOSTRI VALORI

- Equità e uguaglianza
- Solidarietà e coesione sociale
- Partecipazione attiva

LE NOSTRE ATTIVITÀ

- Informazione sui diritti
- Consulenza
- Gestione delle pratiche
- Verifica delle prestazioni ottenute

CHE SERVIZI OFFRIAMO

L'Inca ti aiuta nelle procedure per ottenere le prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalle normative vigenti.

Previdenza

- Lavoro
- Disoccupazione
- Pensionamento
- Perdita di un familiare titolare di pensione o posizione assicurativa

Salute e benessere nei luoghi di vita e di lavoro

- Infortunio, malattia professionale e Causa di servizio

- Malattia e danno alla salute
- Disabilità

Assistenza economica e sociale

- Maternità e paternità
- Disagio economico
- Invalidità civile

Migrazione

- Immigrazione
- Emigrazione dall'Italia

DOVE CI PUOI TROVARE

L'Inca è il primo patronato in Italia e all'estero per attività e struttura organizzativa. Nel nostro Paese conta una sede nazionale, 21 sedi regionali, 105 sedi provinciali, 895 sedi zionali operative che raggiungono 5.000 Comuni. All'estero, il patronato della Cgil è presente con 82 uffici e diverse permanenze nelle principali aree di emigrazione dove si sono formate importanti comunità di italiani (America, Oceania, Europa, Africa).

INCA CGIL: TUTTI I SINONIMI DELLA TUTELA
www.inca.it

I SERVIZI DEI CAAF CGIL

-
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI**
- Assistenza alla compilazione del modello 730
 - Assistenza alla compilazione del modello Unico PF
 - Consulenza ed assistenza in caso di ricevimento di: comunicazioni, avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento

-
- IMU**
- Calcolo e predisposizione del modello F24 per il pagamento dell'IMU, l'Imposta Municipale Propria
 - Assistenza alla compilazione della Dichiarazione IMU
 - Consulenza ed assistenza in caso di ricevimento di: comunicazioni e avvisi di liquidazione

-
- ATTESTAZIONE ISEE**
- Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Attestazione ISEE) per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità

-
- BONUS SOCIALI ENERGIA E GAS**
- Assistenza alla compilazione della richiesta di Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica e gas
 - Trasmissione telematica alla piattaforma SGATE

-
- RICHIESTA DETRAZIONI FISCALI**
- Assistenza alla compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico

-
- SUCCESSIONI**
- Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione e della Domanda di Voltura catastale

-
- COLF E BADANTI**
- Servizio di consulenza per apertura e chiusura del rapporto di lavoro di colf e badanti
 - Elaborazione del prospetto paga
 - Predisposizione dei bollettini INPS per i versamenti contributivi

**CAAF CGIL IN DUE PAROLE
TUTTE LE SOLUZIONI**

Cerca il centro Caaf Cgil più vicino a te
Collegati al sito: www.cafcgil.it



SEDI DEI **CAAF CGIL**

**PIEMONTE
E VALLE D'AOSTA**
10152 TORINO
Corso Brescia, 53/A
Tel. 011-2873611
Fax 011-2873665

LIGURIA
16124 GENOVA
Via Cairoli, 14
Tel. 010-2488311
Fax 010-2461587

LOMBARDIA
25126 BRESCIA
Via Fratelli Folonari, 18
Tel. 030-3751882
Fax 030-3751892

NORDEST
30174 MESTRE
Via Peschiera, 5
Tel. 041-972883
Fax 041-954123

EMILIA ROMAGNA
40122 BOLOGNA
Via Marconi, 69
Tel. 051-294773
Fax 051-253868

TOSCANA
50127 FIRENZE
Via Di Novoli 42/42 b
Tel. 055-795311
Fax 055-7953184

MARCHE
60131 ANCONA
Via I° Maggio 142/C
Tel. 071-285741
Fax 071-2910002

UMBRIA
06128 PERUGIA
Via Del Macello, 26/28
Tel. 075-506981
Fax 075-5069889

**LAZIO
E BASILICATA**
00185 ROMA
Via Buonarroti, 12
Tel. 06-44702853
Fax 06-87465401

ABRUZZO
65126 PESCARA
Via B. Croce, 108
Tel. 085-45431
Fax 085-4543351

CAMPANIA
80142 NAPOLI
Via Torino, 16
Tel. 081-3456337
Fax 081-38631147

**PUGLIA
E MOLISE**
70123 BARI
Via V. Calace, 3
Tel. 080-5277529
Fax 080-5271197

CALABRIA
88100 CATANZARO
Via Massara, 22
Tel. 0961-77841
Fax 0961-778409

SICILIA
90145 PALERMO
Via E. Bernabei, 19
Tel. 091-6822621
Fax 091-6821825

SARDEGNA
09122 CAGLIARI
Viale Monastir, 35
Tel. 070-291056
Fax 070-291055

Supplemento al n. 17/2012
di *Rassegna Sindacale*
Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi

Guida aggiornata a maggio 2012

a cura di **Caterina Di Francesco**,
Area previdenza Inca nazionale

e di **Stefania Trombetti**,
responsabile del coordinamento
normativo del Consorzio
nazionale Caaf Cgil

Chiuso in tipografia l'11 maggio 2012
Stampa Macofin, Roma

Patronato Inca Cgil

Via G. Paisiello, 43
00198 ROMA
Tel. 06/855631
Fax 06/85352749
www.inca.it

Consorzio nazionale Caaf Cgil

Via Quattro Fontane, 109
00184 ROMA
Tel. 06/48042922
Fax 06/47822848
www.caafcgil.it



Edit Coop, società cooperativa di giornalisti

